

N. R.G. 1053/2018

Oggi **31 ottobre 2019**, innanzi alla dott.ssa Luisa Rotolo, è comparso per la ricorrente l'avv. Silvio Maragucci, in sostituzione dell'avv. Condemi.

Nessuno è comparso per la parte convenuta.

L'avv. Maragucci si riporta al ricorso ed alle note difensive autorizzate.

Il giudice

decide con sentenza contestuale, di cui dà lettura.

Il giudice del lavoro

Luisa Rotolo



N. R.G. 1053/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE LAVORO**

Repubblica Italia
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Rotolo ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.cp. la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da

[REDACTED] (C.F. FTOPLA79S50I725Q), con il patrocinio dell'avv. Leo Condemi;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 80255230585) -
AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, nella persona del dirigente pro-tempore;

- convenuti contumaci -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)

La ricorrente **[REDACTED]** deduce di essere stata assunta a tempo indeterminato dall'1/9/12 - quale docente di Scuola Primaria, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cusano Milanino - e prima dell'immissione in ruolo di aver prestato insegnamento (con scadenza 30 giugno e 31 agosto) sulla base di reiterati contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2003/04 al 2011/12.

Conclude la predetta chiedendo l'accertamento a) del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo lavorativo di precariato, compreso lo scatto 3-8, b) del diritto ad essere collocati nelle fasce stipendiate corrispondenti a tutta l'anzianità di servizio maturata secondo la normativa contrattuale prevista per il personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle corrispondenti differenze retributive dovute.

La parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.



Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza sulle conclusioni della parte presente il giudice decideva come da separato dispositivo, di cui dava lettura.

2)

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

E' fondata la domanda volta al conseguimento delle differenze retributive per il periodo anteriore all'immissione in ruolo (1/9/2012), durante il quale la parte ricorrente ha reso i propri servizi di docente in attuazione di reiterati contratti a tempo determinato senza riconoscimento di alcuna progressione stipendiale, essendo la stessa prevista, dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva del comparto scolastico, esclusivamente in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

In effetti, mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l'individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a tempo determinato, per contro, mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati.

Detta disciplina interna va disapplicata, essendo in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria.

Viene al riguardo in considerazione la clausola n.4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, intitolata "*Principio di non discriminazione*" e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive.

Il contenuto di tale clausola è sufficientemente preciso da poter essere direttamente invocato dai cittadini degli Stati membri nei confronti delle amministrazioni pubbliche innanzi al giudice nazionale, senza necessità di disposizioni interne di attuazione.

Peraltro, l'Italia vi ha dato attuazione con l'introduzione dell'art.6 del D. lgs. n. 368/2001, a mente del quale al lavoratore assunto a termine spetta ogni "*trattamento in atto ... per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabil*", a patto che ciò "*non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine*".

Alla luce del descritto quadro normativo imperativo una diversità di trattamento in tema di anzianità dei lavoratori a termine (con i suoi riflessi anche sotto il profilo retributivo) può essere giustificata solo da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura del rapporto ed alla diversa professionalità dei lavoratori.

Tali ragioni non risultano presenti nel caso in esame, in cui la parte ricorrente - dal 24/9/03 al 25/3/06 ha svolto supplenze prolungate e, comunque, di durata superiore ai 180 giorni e successivamente dall'1/9/08 al 31/8/12 ha prestato servizio di docente, in via pressochè continuativa, salve le interruzioni derivanti dalla sospensione dell'attività didattica nel periodo estivo (la maggioranza dei contratti decorrenti dal mese di



settembre al 30 giugno o addirittura al 31 agosto), svolgendo mansioni sostanzialmente identiche a quelle di un lavoratore di ruolo della medesima qualifica, ha operato senza demerito (posto che, altrimenti, sarebbero intervenute contestazioni disciplinari o, comunque, non sarebbero stati stipulati i successivi contratti a termine) e ha necessariamente acquisito (stante, per un verso, l'assenza di interruzioni nel lavoro e, per altro verso, in carenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione sul punto) una professionalità identica a quella di un lavoratore di ruolo.

Ne discende: (a) che non vi sono ragioni per non attribuire alla parte ricorrente un trattamento analogo - sotto il profilo del riconoscimento dell'esperienza maturata, con le connesse conseguenze in ambito retributivo - a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato, sin dall'assunzione, a tempo indeterminato; (b) che, per contro, l'applicazione della normativa prevista dal CCNL di settore (che è quindi, in questa parte, illegittimo) integra una diversità di trattamento che determina la violazione del principio di non discriminazione e, pertanto, deve essere disapplicata, in quanto palesemente discriminatoria, là dove, prima dell'immissione in ruolo, non prevede nessuna valorizzazione dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo.

Le conclusioni qui assunte sono in linea con l'orientamento espresso sulla questione dalla Corte di Giustizia CE - sezione II in fattispecie analoghe (sentenza del 13.9.2007 nel procedimento C-307/2005 Del Cerro Alonso - sentenza del 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 Rosa Maria Gavieiro e C- 456/09 Ana Maria Iglesias Torres), là dove è stata sancita l'illegittimità del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e della progressione in carriera ai dipendenti assunti a termine per il solo fatto della durata temporanea dell'impiego, pur in presenza di disposizioni interne di segno contrario, ed è stato chiarito che il medesimo principio vige anche nei rapporti stipulati con la P.A. (*"La direttiva Ce1999/70 in materia di lavoro a tempo determinato e, in particolare, il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili trovano applicazione anche nei rapporti di lavoro con le p.a., per i quali la semplice circostanza che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine"*: vd. sent. 22.12.2010 cit.; nello stesso senso vd. anche CGUE 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, *Valenza ed altre c. Autorità Garante della Concorrenza del Mercato*, resa nell'ambito di controversie aventi ad oggetto il rifiuto di AGCM di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità delle ricorrenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, i periodi di servizio precedentemente compiuti presso l'autorità medesima nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché, da ultimo, ordinanza 4/9/2014 nel proc. C-152/1).

In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sent. 22558/16, conf. 20918/19) escludendo la conformità al diritto dell'Unione Europea delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle



quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, considerazioni valide anche per il personale amministrativo, assoggettato al medesimo trattamento deteriore e discriminatorio: *"La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato."*

Per quanto detto, è fondata e va accolta la domanda della parte ricorrente, volta al riconoscimento della valorizzazione, ai fini delle progressione economica, dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei periodi di servizio pre-ruolo resi con continuità dal 24/9/03 al 25/3/06 e successivamente dall'1/9/08 al 31/8/12 in misura non diversa da quella prevista dal CCNL del personale del Comparto Scuola per docenti assunti a tempo indeterminato di pari qualifica, con conseguente condanna generica del MIUR al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento dell'unico scatto stipendiale maturato a tale titolo (in conseguenza del passaggio, trascorso il primo biennio, alla fascia stipendiale 3-8 anni) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di non discriminazione di matrice comunitaria.

Per il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato (1/9/2012) e al pieno riconoscimento, in occasione della stessa, dei servizi che hanno preceduto l'immissione in ruolo, in data 8/1/14 interveniva provvedimento n.159 del dirigente scolastico di ricostruzione della carriera.

Va a questo riguardo osservato che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sesta Sezione - sentenza del 20.9.2018 - causa C-466/17) ha statuito sulle questioni pregiudiziali prospettate dal giudice del rinvio italiano, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.

Al riguardo la CGUE si era già espressa, con sentenza resa il 18/10/12 nelle cause riunite 302/11 e 305/11, ravvisando la contrarietà al principio di non discriminazione di una



normativa nazionale, che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato dipendente di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte della medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, tale non essendo il semplice fatto di aver compiuto i servizi sulla base di un contratto a tempo determinato. Nel caso della normativa nazionale interna qui considerata, tuttavia, l'anzianità maturata nei periodi di servizi pre-ruolo, lungi dall'essere totalmente azzerata, è considerata per intero per i primi quattro anni e, quindi, in ragione dei due terzi, con conseguente conseguimento, anche con riferimento alla specifica vicenda della ricorrente, di una valorizzazione senz'altro adeguata.

Deve, pertanto, escludersi che l'applicazione delle disposizioni legislative sulla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo determini una lesione del principio di non discriminazione, come pure che tale sistema normativo possa essere derogato in favore della sentenza citata, il cui *dictum* riguarda esclusivamente i servizi pre-ruolo, mentre non comprende il periodo successivo all'immissione in ruolo.

E' invece da accogliere la pretesa della parte ricorrente di beneficiare della clausola di salvaguardia delle previgenti fasce stipendiali di cui all'art.2, co.2, CCNL 4/8/11, in quanto la mancata estensione al personale a tempo determinato di tale clausola non è supportata da alcuna ragione oggettiva e si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, con il necessario corollario logico e giuridico del diritto di mantenere la pregressa fascia stipendiale "3-8", sotto forma di assegno *ad personam*, dall'1/9/12 alla data di compiuta anzianità di maturazione della fascia 9-14 (1/9/16) in virtù dell'anzianità pre-ruolo valorizzata secondo i criteri legali propri della ricostruzione di carriera.

In conclusione la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di precariato e per quelle relative al periodo successivo all'immissione in ruolo, per queste ultime atteso il divario esistente tra il trattamento stipendiale applicato (fascia "0-8") e quello spettante per la precedente fascia "3-8".

La peculiarità della controversia rende equa la compensazione della metà delle spese di lite, mentre il Ministero resistente va condannato al pagamento delle spese residue liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi prestati con contratto a tempo determinato, nonché di beneficiare in relazione al periodo successivo all'immissione in ruolo della clausola di salvaguardia delle previgenti fasce stipendiali (art.2, co.2, CCNL 4/8/11);



condanna l'Amministrazione convenuta contumace, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al saldo;

compensa la metà delle spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento delle spese residue, liquidate in complessivi € 1.500, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del difensore anticipante.

Monza, 31 ottobre 2019

Il Giudice del Lavoro
Luisa Rotolo

